

Gentile Cliente

## **OGGETTO : Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018**

Con la presente Vi portiamo a conoscenza di alcune importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018

### **Fatturazione elettronica tra imprese**

Dal 2019 scatta l'obbligo della fatturazione elettronica anche tra imprese private.

Essenzialmente, la fattura elettronica tra imprese è una normale fattura contenente tutti gli elementi che la legge richiede di indicare, quando essa viene emessa in formato cartaceo. Tuttavia, a differenza della fattura in formato cartaceo, nella fattura elettronica cambia il processo di emissione, nel senso che quest'ultima viene emessa, ricevuta e conservata esclusivamente in forma digitale; in parole povere, nasce e viene conservata forma digitale e inviata al destinatario telematicamente, senza essere mai stampata su supporto cartaceo o digitale pdf.

Di conseguenza notevole rilevanza deve essere attribuita al formato con cui la stessa deve essere generata. La fattura elettronica deve essere infatti emessa in formato che possa garantire l'autenticità dall'origine, l'integrità del contenuto e la sua leggibilità dallo stesso momento della sua emissione e fino al termine del periodo di conservazione che è di dieci anni dalla data di emissione.

Pertanto la fattura elettronica relativa ai rapporti tra imprese e professionisti per essere valida deve contenere tutti i dati indicati nell'art.21 comma 2 del DPR 633/72, deve essere emessa in formato XML, deve essere firmata digitalmente dal soggetto emittente (in modo da garantire autenticità dell'origine) infine, deve essere trasmessa al destinatario esclusivamente tramite il sistema di Interscambio. Quest'ultimo è un sistema di trasmissione elettronica di dati che consente di effettuare i controlli formali necessari per garantire il successivo regolare inoltro al destinatario del documento fiscale

Gli operatori economici possono comunque avvalersi di intermediari per la trasmissione del documento fiscale al Sistema di Interscambio.

Ad ogni modo, la responsabilità sul rispetto delle norme permane in capo al soggetto che emette la fattura dal 2019, qualora venga emessa una fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con modalità diverse da quelle descritte, la fattura si intenderà non emessa e si applicheranno le relative sanzioni.

In ogni caso il nostro Studio si sta adoperando per essere in grado di poter fornire la consulenza idonea al fine di indirizzare al meglio ciascun cliente sulla miglior soluzione possibile per affrontare questo nuovo adempimento.

---

### **Scheda carburante 2018**

Per ciò che concerne la scheda carburante, la legge di bilancio 2018 prevede l'abolizione della stessa dal 1° luglio 2018.

Le spese sostenute per l'acquisto di carburanti, potranno essere portate in deduzione e l'iva in detrazione, solo se il pagamento verrà effettuato con mezzi tracciabili, per cui con carte di credito o di debito e prepagate.

A fianco dell'obbligo dei pagamenti elettronici per il carburante è previsto anche l'obbligo, sempre a partire dal 1° luglio 2018, di fattura elettronica per i benzinai e per tutti i privati titolari di partita iva dal 2019, con conseguente abolizione dello spesometro.

### **Pagamento stipendi**

A partire dal 1° luglio 2018 non sarà più possibile per i datori di lavoro effettuare il pagamento in contanti degli stipendi. Pertanto le retribuzioni, nonché gli anticipi di retribuzione, potranno essere pagati solo attraverso mezzi di pagamento tracciabili.

Il pagamento della busta paga potrà quindi avvenire solo tramite:

- Bonifico su c/c;
- Altri strumenti per i pagamenti elettronici;
- Pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- Assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato

La norma stabilisce che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione spettante.

Il divieto di pagamento in contanti della busta paga vale per tutti i rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dalla modalità di pagamento della prestazione e dalla durata del rapporto (contratti a tempo pieno/part-time; ovvero a tempo indeterminato/determinato, apprendistato; co.co.co; contratto a chiamata)

Viceversa, il divieto di pagamento della retribuzione in contanti non si applica nella Pubblica Amministrazione e nei rapporti di lavoro domestici (colf e badanti).

Al fine di far rispettare l'obbligo sono state indicate anche le sanzioni applicabili ai contravventori.

Il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

Siamo a disposizione per chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

**Studio Cavallaro srl**